



Sent. n. 12668/07
Rep. n. 10125/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Milano, avv. Paola Folci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. r.g. 19135/2005

TRA

[REDACTED]
Rappresentato e difeso dall' Avv. Monica Giusti
come da procura a margine dell'atto di citazione,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa
in Milano Via Mauro Macchi n. 28

CONTRO

[REDACTED]
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ANNA MARIA GIGLIO
COME DA PROCURA IN CALCE ALL'ATTO DI CITAZIONE
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESO LO STUDIO DELLO STESSO IN MILANO
VIA RESNATI N. 10

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE

COME DA FOGLIO A PARTE

PER IL CONVENUTO

COME DA FOGLIO A PARTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

o0o

Nella presente causa, introdotta con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2005 e trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe, l'attore [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] Milano



onde ottenerne la condanna al pagamento di spese condominiali che lo stesso avrebbe anticipato durante il suo mandato di amministratore.

Il condominio convenuto si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande.

Senza necessità di seguito istruttorio, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo di € 5.762,02 oltre interessi nei confronti del convenuto, credito maturato in ragione di anticipazioni effettuate nei confronti del condominio, nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore.

E' onere dell'attore provare i fatti costitutivi della domanda.

L'attore a fondamento delle proprie pretese ha prodotto estratto conto, peraltro redatto dallo stesso, e dei rendiconti di gestione che secondo la tesi attrice, essendo stati accettati dall'assemblea condominiale, rappresenterebbero prova del proprio credito.

La domanda attorea non risulta suffragata da idoneo riscontro probatorio e, pertanto, non merita accoglimento.

La delibera di approvazione dei rendiconti non costituisce documento idoneo a provare che l'attore, ai tempi amministratore del Condominio, abbia personalmente provveduto al pagamento degli importi dovuti dai condomini.

L'amministratore di un condominio, nella sua qualità di mandatario ha certamente diritto al rimborso delle anticipazioni effettuate nell'interesse della gestione del condominio.

In ogni caso il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e esborsi effettuati in esecuzione del mandato, deve fornire la dimostrazione dell'esborso effettuato in occasione dell'incarico.

Nella fattispecie in esame la prova dell'esborso effettuato dall'ex amministratore, in assenza di ulteriori supporti probatori, non può certo essere tratta dalla semplice produzione di rendiconti di gestione o da copia di "certificazioni" prodotte dalla stessa parte.



Dalla documentazione prodotta non si evince alcuna esposizione economica personale dell'attore; non risulta siano stati effettuati pagamenti provenienti dai conti personali dello stesso.

Solo in sede di comparsa conclusionale l'attore chiede una somma relativa non a quanto dallo stesso anticipato, come sostenuto nei precedenti atti, ma in ragione di emolumenti che non gli sarebbero stati versati dal Condominio.

Atteso che la modifica o specifica delle domande già formulate è, in sede di comparsa conclusionale, tardiva, in ogni caso l'attore non ha neppure prodotto copia del contratto di nomina, o altro documento, da cui risultasse la cifra concordata con il Condominio quale emolumento, né ha neppure indicato a quale periodo fosse riferita la richiesta.

Una così tale carenza di supporto probatorio, non può che portare al rigetto delle domande attoree.

L+

e spese di lite vengono addebitate all'attore e liquidate come da dispositivo

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe:

- Rigetta la domande di parte attrice
- Condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre accessori di legge.
- Sentenza esecutiva

Milano, 21 novembre 2007

Il Giudice

Dott.ssa Paola Folci

